

## **REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(Decreto Leg.vo 31/3/1998 N. 114; L.R. LOMBARDIA 21/3/2000 n. 15)

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 05/03/2003 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 42 del 28/11/2003.

### **Indice**

Art. 1	Oggetto, riferimenti normativi e definizione;
Art. 2	Forme di esercizio dell'attività;
Art. 3	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Art. 4	Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Art. 5	Subingresso.
Art. 6	Revoca del posteggio e dell'autorizzazione.
Art. 7	Modalità di vendita.
Art. 8	Divieti;
Art. 9	Occupazione posteggi;
Art. 10	Disposizioni particolari;
Art. 11	Ubicazione dei mercati;
Art. 12	Orario mercati;
Art. 13	Verifica delle presenze;
Art. 14	Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati;
Art. 15	Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato;
Art. 16	Spostamento temporaneo del mercato;
Art. 17	Modificazione del posteggio;
Art. 18	Istituzione delle fiere;
Art. 19	Assegnazione dei posteggi nelle fiere;
Art. 20	Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera;
Art. 21	Orari delle fiere;
Art. 22	Istituzione e assegnazione dei posteggi;
Art. 23	Disposizioni per i commercianti itineranti;
Art. 24	Cosap;
Art. 25	Norme igienico sanitarie;
Art. 26	Pubblicità dei prezzi;
Art. 27	Sanzioni;
Art. 28	Pubblicità del regolamento;
Art. 29	Abrogazione norme precedenti;
Art. 30	Entrata in vigore.

## **TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto, riferimenti normativi e definizioni.**

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 27, comma 1 lettera b del Decreto Leg.vo 31/3/1998 n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di merci, di alimenti e bevande e alla loro somministrazione.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del Decreto Leg.vo 114/98. alla L.R. 15/2000 e ai provvedimenti a questi collegati.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano attrezzate o meno, scoperte o coperte;
  - Le aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - Per posteggio , la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
  - Per mercato , l' area in cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi , destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni alla settimana, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ;
  - Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ;
  - Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate nell'arco dell'anno, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
  - Per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
  - Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera,

- Per posteggi isolati, le aree di cui il Comune abbia la disponibilità , sulle quali non siano individuati non più di due posteggi, destinata all'esercizio di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni la settimana;
- Per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati.

## CAPO II - ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### Art. 2 – Oggetto, riferimenti normativi e definizioni.

1. Il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio comunale con le seguenti modalità:

MERCATO SETTIMANALE	
AREA	PIAZZA MERCATO (VIA BURGO)
GIORNO	VENERDI'
ORARI	06.30 / 14.00
N° POSTEGGI	24
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	
AREA	PIAZZA MERCATO (VIA BURGO)
GIORNO	MERCOLEDI'
ORARI	06.30 / 19.00
N° POSTEGGI	01

2. Il Comune nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento nell'adottare provvedimenti relativi a:

- programmazione dell'attività;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato o delle fiere; alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi per oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

dovrà sentire il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche istituita secondo l'art. 10 comma 1 della L.R.Lombardia 15/2000, o se non costituita delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative

### **Art. 3: Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi dati in concessione per dieci anni o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio del I commercio itinerante nell'ambito del territorio della Regione. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal funzionario responsabile del comune di residenza o dove la società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

4. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore.

6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

### **Art. 4 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al comune entro 60 giorni dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

2. Nella, domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5 D.Lgs 114/98;
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto

in concessione;

e) il settore o i settori merceologici richiesti.

3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- Numero di presenze ( giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
- Anzianità di iscrizione al registro Imprese;
- Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal registro delle imprese.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il funzionario responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

6. L'autorizzazione e relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Comune sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al comune dalle persone fisiche residenti o dalle società aventi sede legale nel comune stesso.

8. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento .

9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art.5 D. Lgs 114/98;
- e) il settore o i settori merceologici di attività;
- d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.

10. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 gg. dal ricevimento della domanda.

11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

12. L'Ufficio è tenuto ad effettuare verifica sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

13. In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del nulla osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98

## **Art.5 Subingresso**

1.La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.

2.Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente dopo aver presentato apposita comunicazione al comune sede del posteggio e deve farlo entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, l'attività può essere iniziata solo dopo la presentazione della domanda di subingresso.

3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il termine di decadenza.

4. Nella comunicazione l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'ari. 5 del D.Lgs. 114/98;
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
- d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

5.Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

## **Art. 6 Revoca del posteggio e dell'autorizzazione**

1.In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2.In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

## **Art.7 Modalità di vendita**

1.Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali

2.Inoltre il titolare dell'autorizzazione ( o il preposto alla vendita), deve essere munito se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000

## **Art.8 Divieti**

1.E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in

recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del T.U.L.P.S.

### **Art.9 Occupazione dei posteggi**

1.Le iniziative commerciali definite dal presente regolamento si svolgono negli appositi posteggi individuati all'interno delle aree di cui all'art.2 nell'ambito dei quali l'operatore deve esercitare la propria attività; in essi il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l'esercizio dell'attività come ad esempio il veicolo, il banco di vendita, la tenda o altra copertura, ecc...

2.Nel provvedimento di concessione del posteggio oltre alla sua dimensione sarà indicata la superficie massima di occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio,calcolata in considerazione delle esigenze di transito dei mezzi di soccorso ed emergenza in corrispondenza della localizzazione del singolo posteggio.

3.La merce posta in vendita non deve in nessun caso essere collocata all'esterno del perimetro della massima occupazione di suolo prevista nell'ambito della concessione di posteggio come definita al precedente comma 2.

4.L'eventuale sporgenza della tenda o altra copertura del banco di vendita non dovrà in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. Qualora la copertura del banco di vendita ecceda il perimetro della massima occupazione di suolo indicato nel provvedimento di concessione del posteggio, l'esercente dovrà:

- assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento;
- non creare intralcio alcuno a eventuali concessionari di posteggio confinanti.

### **ART.10 Disposizioni particolari**

1.Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia dello stesso.

2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

## **TITOLO II° ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **CAPO I - AREE MERCATALI**

#### **Art. 11. Ubicazione dei mercati**

1. In Maslianico settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.

2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non presentano modifica al presente regolamento.

3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica e dovranno individuare:

- Un'area riservata alla vendita da parte di commercianti su aree pubbliche (23 posti);

- Un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
  - Un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati (1 posto).
4. Oltre a tale numero non possono essere istituiti altri posti nemmeno in via provvisoria.
5. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

## **Art. 12 Orario mercati**

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno delle aree dei mercati settimanali, devono attenersi ai seguenti orari:

MERCATO 06.30/14.00 (venerdì ) 06.30/19.00 (mercoledì)

- gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.30
  - gli operatori che utilizzano autonegozi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.00
  - gli operatori che occupano posteggi posti in corrispondenza delle vie di accesso utilizzate dagli autonegozi attrezzati potranno occupare il proprio posteggio non prima delle ore 08.00
  - le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 08.30
  - ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00 e non prima delle ore 12.30
  - i funzionari comunali responsabili del servizio di vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
2. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente regolamento.
3. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora da termine fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Qualora il mercato coincidesse con una festività, il mercato si terrà nel giorno feriale antecedente, a meno che la giornata non sia stata inserita tra le otto giornate di mercati straordinari permessi.
5. In caso di edizioni straordinarie del mercato l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma, lett. B) L.R. 15/2000, ovvero tra le ore 5 e le ore 24.
6. gli orari dei mercati possono essere modificati con ordinanza del sindaco, compatibilmente con le norme vigenti.

## **Art. 13 Verifica delle presenze**

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dagli agenti della Polizia Municipale addetti al mercato entro mezz'ora dall'orario stabilito dal presente regolamento
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 07 giorni da quello nel quale si verificano.



3. Non si procede alla rivelazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge almeno due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

#### **Art. 14 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1, D.Lg. 114/98. per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Municipale in base ai seguenti criteri di priorità:

1) numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita)

2) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato

3) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal registro delle imprese

4) In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, Lett. A), D.Lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia.

#### **Art. 15 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato**

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento possono essere disposti dal Comune, sentita la competente Commissione, per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.

2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente ufficio sulla base dei seguenti elementi:

a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Funzionario responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, comunicando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

#### **Art. 16 Spostamento temporaneo del mercato**

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso luogo, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico di mercato quanto quello della fiera, se non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario responsabile, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.
2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento, si intende il trasferimento dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.
3. In caso di trasferimento temporaneo, la rassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata dall'Ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

#### **Art. 17 Modificazione del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare
3. Operatori già titolari di autorizzazioni possono presentare all'Ufficio competente

- apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il funzionario responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
  5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, devono essere accolte relativamente alla disponibilità di parcheggio e in modo da non arrecare danni agli altri operatori di mercato.
  6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

## **CAPO II - FIERE**

### **Art. 18 Istituzione delle fiere**

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione di ogni singola fiera, vengono stabilite:
  - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
  - b) gli orari della fiera;
  - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione; ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc..) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative purchè compatibili.

Si dà atto che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non risultano istituite fiere di nessun tipo.

### **Art. 19 Assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera. Pertanto verranno esclusi dalla partecipazione alla fiera i generi non compresi nella specializzazione prevista dall'art. 2.

### **Art. 20 Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera**

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata o pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera, quelle pervenute oltre tale termine non verranno incluse nella graduatoria di cui al comma 3.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara :

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
- d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;

e) le dimensioni del posteggio richiesto;

3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, in base ad una graduatoria pubblicata all'albo pretorio del Comune nel termine di 20 giorni dalla data di inizio della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- Maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- Maggior numero di presenze anche senza aver posizionato il proprio banco nella fiera;
- Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

### **Art. 21 Orari delle fiere**

Gli orari sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione Commercio su aree pubbliche di cui all'art. 10 L.R. Lombardia 15/2000 se istituita o le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

1. La mancata presenza dell'assegnatario del posteggio entro l'ora prestabilita, comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## **CAPO III - POSTEGGI ISOLATI**

### **Art. 22 Istituzione e assegnazione dei posteggi**

1. Nel territorio del Comune di Maslianico vengono individuati n° 04 posteggi destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in area diversa da quella del mercato, e in base alle esigenze espresse dai consumatori nonché nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e viabilistiche, i posteggi localizzati le caratteristiche e le modalità di esercizio di seguito elencate:

- Posteggi isolati - via Burgo (Centro sportivo) - via Roma (posteggio fr. Civ. 2) - via Scaletto (piazzale Roggiana) di dimensioni massime ml.. 07 X ml. 05, per un totale di mq. 35 Settore o tipologia di vendita: produttori agricoli giorno di occupazione: tutti i giorni, orari di vendita: 08.00 /19.00.

2. Le autorizzazioni per i sopracitati posteggi dovranno essere rilasciate in base all'anzianità, ai requisiti richiesti per legge, e alle norme che regolano il mercato settimanale.

## **CAPO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 23 Disposizioni per i commercianti itineranti**

1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. B), D.Lgs. 114/98 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.

2. Per quanto sopra il presente regolamento, vista la conformazione del territorio di Maslianico, stabilisce anche le aree destinate al commercio itinerante, che vengono di seguito elencate: via Matteotti (posteggio Parasciola), Posteggio di via XXV Aprile (località Monumento ai Caduti), Piazza Mercato ad esclusione del Mercoledì e del venerdì, via Burgo zona centro sportivo, via Carcano (posteggio), via XX Settembre (posteggio Trombetta) (posteggio villa Zeloni), via Sovernico (piazzetta) via Mazzini/via Alla Chiesa, via Fossato/via Mazzini, via Barelli (posteggio), via Scaletto (piazza Cimitero e Roggiana), via per Piazza S.Stefano, via Cozzena (piazzetta) allegato al presente regolamento cartina con evidenziati i punti citati.
3. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente a 90 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia e di un tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art.19 del D.Lgs. 114/98.
5. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 100 ml. dall'area di mercato.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale.
7. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio in forma itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
8. Chi intende espletare il commercio in forma itinerante nel territorio di Maslianico, è tenuto a darne comunicazione preventivamente agli uffici comunali preposti.
9. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della sanità 2 marzo 2000, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

### **TITOLO III° DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 24 COSAP**

1. Il consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato sulla base alla normativa di riferimento nazionale e/o regionale in materia, sentita la commissione di cui all'art. 10 della L. 15/2000
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun operatore e deve essere riscosso annualmente dall'Ufficio competente.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggior importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 gg. la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.
4. Gli operatori che occupano una concessione per mancanza del titolare provvederanno al

pagamento della tassa di volta in volta stabilita in €.06,00 complessive.

### **Art. 25 Norme igienico sanitarie**

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei autonegozi dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'ari 11 comma2 dell'Ordinanza medesima.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

### **Art. 26 Pubblicità dei prezzi**

Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita; qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino ben visibile contenente l'indicazione del prezzo

### **Art. 27 Sanzioni**

1. Ai sensi dell'ari. 29, comma 1, D.Lgs 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie, chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
  - a. senza l'autorizzazione prescritta;
  - b. fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;
  - c. senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce poste in vendita.
3. Ai sensi dell'ari 29, comma 2, del D.Lgs 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione è revocata:
- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio in concessione per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per motivi di malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c) in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicata all'interessato
  - d) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre un anno, salvo proroga di ulteriori tre mesi per comprovata necessità;
  - e) se il titolare perde i requisiti di cui all'ari 5 del D.Lgs. 114/98;
  - f) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.
5. Ai sensi dell'ari 8, commi 1 e 2 L. R. 15/2000, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore ai 20 gg. in caso di recidiva (ovvero aver commesso per due volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:
- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo
  - c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo, con obbligo di rifondere il danno procurato.

#### **Art. 28 Pubblicità del regolamento**

Copia del Regolamento a norma dell'ari. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni per permettere al pubblico di prenderne visione.

#### **Art. 29 Abrogazione norme precedenti**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

#### **Art. 30 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della L. 142/90.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle Leggi speciali in materia.